




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



**Stato di attuazione degli adempimenti
previsti dal decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102 in materia
di efficienza energetica**

n. 222

14 marzo 2016

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

Stato di attuazione degli adempimenti
previsti dal decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102 in materia
di efficienza energetica

n. 222

14 marzo 2016

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento attività produttive

☎ 066760-3403 – ✉ st_attprod@camera.it - 🐦 @CD_Atprod

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: AP0058.docx

I N D I C E

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102	1
Scheda di sintesi degli adempimenti monitorati	3
Stato di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102:.....	5

IL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102

Il [Decreto Legislativo 102/2014](#)¹ ha recepito nell'ordinamento nazionale la [Direttiva 2012/27/UE](#) stabilendo un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza tese al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, che consistono nella riduzione entro il 2020 di 20 milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (Mtep) di energia primaria, pari a 15,5 Mtep di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale (articolo 3 del D.Lgs.).

Come evidenzia l'ENEA nel suo [Rapporto annuale sull'efficienza energetica 2015](#), le azioni proposte nella SEN per il periodo 2011-2020 si inseriscono nella definizione di un percorso di decarbonizzazione al 2050 per l'Italia, in linea con la *Roadmap* delineata dalla Commissione UE: si punta al 2020 ad un livello di consumi circa il 24% inferiore rispetto allo scenario di riferimento europeo, basato su un'evoluzione inerziale del sistema.

Tabella 4.1 – Obiettivi di efficienza energetica al 2020 in energia finale e primaria (Mtep/anno)

Settore	Misure previste nel periodo 2011-2020					Risparmio atteso al 2020	
	Articolo 7 Direttiva Efficienza Energetica			Altre misure		Energia Finale	Energia Primaria
	Regime obbligatorio	Misure alternative		Standard Normativi	Investimenti mobilità		
Certificati Bianchi	Detrazioni fiscali	Conto Termico					
Residenziale	0,15	1,38	0,54	1,60		3,67	5,14
Terziario	0,10		0,93	0,20		1,23	1,72
PA	0,04		0,43	0,10		0,57	0,80
Privato	0,06		0,50	0,10		0,66	0,92
Industria	5,10					5,10	7,14
Trasporti	0,10			3,43	1,97	5,50	6,05
Totale	5,45	1,38	1,47	5,23	1,97	15,50	20,05

Fonte: Elaborazione ENEA su dati Ministero dello Sviluppo Economico

Fonte: ENEA, *Rapporto annuale sull'efficienza energetica 2015*.

Il D.Lgs. n. 102/2014 contiene una serie di misure eterogenee e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali.

In via sintetica, si richiamano le misure di **promozione dell'efficienza energetica** negli edifici privati e pubblici (articolo 4) e, in particolare, il **programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico** (articolo 5). In tali misure, si inserisce anche l'adeguamento dei criteri e delle procedure per l'acquisto di beni e servizi delle PP.AA. centrali ai requisiti minimi di efficienza energetica (articolo 6).

Il potenziamento dell'efficacia del **meccanismo dei certificati bianchi** (attraverso la previsione della revisione delle linee guida) e del **conto termico**,

¹ "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

quali misure per l'attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica di cui alla direttiva 2012/27/UE (articolo 7).

Sono inoltre introdotti (a decorrere dal 2015) **obblighi di diagnosi energetiche** periodiche per **grandi aziende ed energivori** (articolo 8), nonché la previsione di interventi per una **migliore e più trasparente misurazione e fatturazione** dei consumi energetici (anche attraverso l'ausilio di contatori intelligenti evoluti), con l'attribuzione all'AEEGSI di adottare provvedimenti in tal senso. All'AEEGSI è inoltre demandato di adottare provvedimenti per il **superamento** della struttura **della tariffa elettrica progressiva** rispetto ai consumi, con l'adeguamento delle componenti della stessa ai costi dell'effettivo servizio (articolo 9 e 11).

Si prevede la valutazione del **potenziale nazionale** di applicazione della **cogenerazione ad alto rendimento**, del **teleriscaldamento** e **teleraffreddamento** efficienti (articolo 10), e l'intervento dell'AEEGSI per l'introduzione - nella regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione - di **misure per eliminare** eventuali **componenti** che possono **pregiudicare l'efficienza** (articolo 11).

Viene istituito il **Fondo per l'efficienza energetica**, finalizzato a dare supporto alla riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione ed agli interventi per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi(articolo 15).

Vi sono poi norme per la **diffusione delle informazioni e per la formazione** di imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, ed in particolare un programma triennale di formazione ed informazione, volto a promuovere l'uso efficiente dell'energia attraverso misure di sensibilizzazione delle PMI all'esecuzione di diagnosi energetiche e all'utilizzo di strumenti incentivanti (articoli 12-14).

Il D.Lgs. 201/2014 prevede una **cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica**, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La cabina di regia si potrà avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra i primi obiettivi, quello di coordinare la rapida attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (articolo 4).

Si segnala che la X Commissione attività produttive della Camera ha reso (il 22 ottobre 2015) parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al D.Lgs. n. 102/2014, finalizzato a dare risposta ai rilievi della Commissione europea circa l'incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il provvedimento non risulta adottato ancora in via definitiva.

SCHEDA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI MONITORATI

Il monitoraggio del Decreto legislativo n. 102/2014 ha evidenziato 44 adempimenti di varia natura, in capo a diversi soggetti istituzionali, dei quali 26 realizzati.

Per taluni degli adempimenti previsti, il termine non è ancora scaduto⁽⁵⁾², ovvero, per altri (13) non è dato termine³.

In particolare, la gran parte degli adempimenti (20) è in capo ai Ministeri o alle “pubbliche amministrazioni centrali” (2), e specialmente al Ministero dello sviluppo economico – MISE (18 adempimenti⁴). Il MISE decide per lo più unitamente, di concerto o sentiti altri Ministeri o soggetti istituzionali. Un adempimento è in capo al solo Ministero dell’ambiente⁵ ed uno in capo al Ministero dell’economia e finanze⁶.

Gli adempimenti in capo al MISE sono di varia natura e non sempre richiedono l’adozione di un decreto ministeriale. Quando esso viene richiesto, non vengono richiamate, in nessun caso, le modalità procedurali previste dall’articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988 (regolamenti). In altri casi, il D.Lgs. demanda al MISE l’adozione di documenti ovvero rapporti alla cui approvazione il Ministero ha talvolta concretamente provveduto con decreto ministeriale. Pertanto, numerosi decreti non risultano pubblicati in Gazzetta Ufficiale e solo alcuni sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero.

Il D.Lgs., per quanto attiene ai **Ministeri**, reca in particolare i seguenti adempimenti:

- dieci prevedono l’adozione di decreti ministeriali⁷, 5 dei quali sono in capo allo Sviluppo economico, uno in capo all’Ambiente, tre in capo al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’Ambiente congiuntamente, e uno in capo all’Economia e finanze. Di tali adempimenti, 3 sono stati realizzati⁸.
Gli altri D.M. sono in corso di adozione: in 4 casi il termine per l’adozione degli stessi risulta scaduto⁹, nei rimanenti casi non è previsto termine di adozione.
- undici prevedono l’adozione di documenti, programmi di interventi, rapporti, senza specificarne le modalità procedurali di approvazione¹⁰. Di tali

² Si veda, nella tabella, i punti 12,16,18,19,27.

³ Si veda, nella tabella, i punti 1,2,3,4,6,11,14,20,24,25,26,30,44.

⁴ Si veda, nella tabella, i punti 2,3,4,5,8,12,13,17,23,25,26,37,38,39,41,42,43,44.

⁵ Si veda nella Tabella il punto 1.

⁶ Si veda nella Tabella il punto 40.

⁷ Si veda, nella tabella, i punti 1,4,8,13, 25,37,38,39,40,44

⁸ Si veda, nella tabella, i punti 1, 4, 38.

⁹ Si veda, nella tabella, i punti 8,37,39,40.

¹⁰ Si veda, nella tabella, i punti 2,3,5,12,17,23,26,41,42,43.

adempimenti, la cui scadenza in un caso decorre nel 2016¹¹, 7 sono stati realizzati¹².

Dei due adempimenti in capo alle “pubbliche amministrazioni centrali”¹³ uno è stato realizzato¹⁴.

Altro soggetto coinvolto in via principale nell’attuazione del Decreto è l’**Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico** (9 adempimenti¹⁵, 6 dei quali interamente realizzati¹⁶, i restanti sono stati avviati).

Sei adempimenti sono in capo all’ENEA¹⁷, 4 dei quali realizzati¹⁸ e 1 non ancora scaduto¹⁹.

Un adempimento in capo a CONSIP è stato realizzato²⁰.

Un adempimento in capo al GSE è stato realizzato²¹ e 1 in capo al GSE e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (adempimento senza termine) non realizzato²².

Un adempimento è in capo agli “Stati membri” ed è stato realizzato dall’Agenzia del demanio²³

Un adempimento è in capo ad ACCREDIA ed è stato realizzato²⁴.

Un adempimento è in capo ad UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA. Da quanto risulta, è in via di realizzazione²⁵.

Un adempimento è previsto in capo alla Conferenza delle Regioni, ma esso opera nelle more di un ulteriore adempimento già realizzato²⁶.

¹¹ Si veda, nella tabella, il punto 12.

¹² Si veda, nella tabella, i punti 2, 12, 17,23, 41,42, 43.

¹³ Si veda, nella tabella, il punto 7 e 9.

¹⁴ Si veda, nella tabella, il punto 7.

¹⁵ Si veda, nella tabella, i punti 18,19,20,21,22,27,28,29,30.

¹⁶ Si veda, nella tabella, i punti 18,19,21,22,27,28.

¹⁷ Si veda, nella tabella, i punti 10, 15,16,34,35,36.

¹⁸ Si veda, nella tabella, i punti 10,15,35,36.

¹⁹ Si veda, nella tabella, il punto 16.

²⁰ Si veda, nella tabella, il punto 11.

²¹ Si veda, nella tabella, il punto 14.

²² Si veda, nella tabella, il punto 24.

²³ Si veda, nella tabella, il punto 6.

²⁴ Si veda, nella tabella, il punto 31.

²⁵ Si veda, nella tabella, il punto 32.

²⁶ Si veda, nella tabella, il punto 33.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102:**

**Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE**

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
1	Art. 2, co. 2 lett. o) ed ee)	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto con il quale sono approvati i criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi del PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione).	<p>D.M. 11 aprile 2008, modificato dal D.M. 10 aprile 2013 e ss. DD.MM. di fissazione dei criteri ambientali minimi</p> <p>(D.M. 22 febbraio 2011 Allegati 3 e 4, D.M. 13 dicembre 2013 Allegato 2, D.M. 23 dicembre 2013 e, in particolare D.M. 7 marzo 2012 "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento")</p>
2	Art.3	Ministro dello sviluppo economico		Fissazione dell'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del decreto	<p>Per obiettivi nazionali generali: Piano d'Azione Italiano per l'Efficienza Energetica – PAEE 2014 (par. 2.1) approvato da ultimo con D.M. 17 luglio 2014</p>
3	Art. 4 co. 1	Ministro dello sviluppo economico e Ministro		ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17,	<p>Sulla base delle linee programmatiche delineate nel Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica - PAEE 2014, è stato predisposto da ENEA, su indirizzo del Mise, il documento recante la "Strategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare"</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
		<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata</p>		<p>comma 1, elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e sottopone il documento all'approvazione del MISE e del Ministero dell'Ambiente.</p>	<p><u>Nazionale</u>” novembre 2015 (c.d. STREPIN). Detto documento, previamente condiviso a livello tecnico con il coordinamento energia-ambiente delle Regioni e con il MATTM, è stato sottoposto a consultazione pubblica sul sito Mise dal 13 novembre al 4 dicembre 2015. Lo schema di decreto interministeriale di approvazione del documento è attualmente in fase di concertazione con i Ministeri coinvolti.(MATTM, MIT, MIUR)</p>
4	Art. 4 co. 4	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che stabilisce il funzionamento della cabina di regia, tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2.	D.M. 9 gennaio 2015 <i>“Individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici”.</i>
5	Art. 5 co. 2	Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e	Annuale 30 novembre	Il MISE predispone ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale	Nelle more dell'emanazione del DM di cui al comma 5 del medesimo articolo, è stata condotta, da ENEA e GSE, l'istruttoria preliminare delle proposte di intervento presentate dalle PA centrali ai sensi del comma 3, riguardo i programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
		<p>della tutela del territorio e del mare, sentito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con Agenzia del demanio</p>		<p>coerente con la percentuale indicata al comma 1 (il comma 1 prevede che a partire dal 2014 e fino al 2020, e nell'ambito della cabina di regia, non appena istituita, siano realizzati attraverso le misure dell'articolo 5 in esame la riqualificazione energetica degli edifici delle P.A. centrali almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o interventi che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep)</p> <p>Il MISE promuove, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle PP.AA interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate.</p>	<p>centrale (c.d. PREPAC) per gli anni 2014 e 2015.</p> <p>Il MISE evidenzia che si registra un forte interesse da parte delle PA centrali a partecipare al programma: infatti, mentre per il 2014 si contano interventi per circa 10 milioni di euro, per il 2015 risultano ammissibili interventi per circa 60 milioni di euro.</p> <p>Come accennato sopra, i programmi – afferma il MISE - potranno essere formalmente approvati a valle dell'emanazione del decreto attuativo di cui al comma 5 dello stesso articolo 5 del D.Lgs. 102/2014</p>
6	Art. 5 co. 2	Stati membri		Inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati,	L'inventario, predisposto ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2012/27/UE, è implementato a cura dell' Agenzia del Demanio a

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
				<p>predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio</p>	<p>partire dalle informazioni disponibili nell'applicativo IPer gestito dall'agenzia stessa. L'analisi dei contenuti riportati nell'inventario sono stati resi pubblici nell'ambito della Relazione annuale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 5 della Direttiva 2012/27/UE, pubblicata sul sito internet della Commissione Europea.</p>
7	Art. 5 co. 3	Pubbliche amministrazioni centrali	entro 30 settembre per l'anno 2014 (30 giugno negli anni successivi)	<p>Predispongono proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>Si veda, <i>supra</i>, n. 5 (comma 2, dell'articolo 5) relativo al "PREPAC"</p>
8	Art. 5 co. 5	Ministro dello sviluppo economico e	18 agosto 2014	Decreto che definisce le modalità per l'esecuzione del programma di interventi	Il decreto è in fase di prossima emanazione

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
		<p>Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'economia e delle finanze</p>		<p>per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui al comma 2.</p>	
<p>9</p>	<p>Art. 5 co. 14</p>	<p>Pubbliche amministrazioni centrali anche avvalendosi del supporto dell'ENEA</p>	<p>31 dicembre 2015 Annuale</p>	<p>Predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 (si tratta dell'obiettivo di riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, o di risparmio energetico</p>	<p>Da informazioni ricevute, il rapporto non è comunque stato predisposto, in assenza dell'approvazione dei programmi ex art.5, co.2</p> <p>Una stima sui risparmi energetici conseguibili dalla misura è comunque contenuta – afferma il MISE - nella Relazione annuale sull'efficienza energetica trasmessa dal Mise alla Commissione entro il 30 aprile 2015.</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
				cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep)	
10	Art.5, co.15, secondo periodo	ENEA	17 ottobre 2014	Le imprese fornitrici di energia per utenze intestate a una P.A. centrale comunicano all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all'anno precedente. L'ENEA rende disponibile un portale informatico per l'inserimento delle informazioni sul suo sito istituzionale.	L'ENEA, su indirizzo MISE, ha predisposto un questionario recante le informazioni da richiedere alle imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate alla PA centrale. Il documento – afferma il MISE -a seguito della condivisione con le associazioni di settore, verrà implementato su apposito supporto informatico, come richiesto dalla norma.
11	Art.6, co.2 e 8-9	CONSIP		La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi ai requisiti minimi di efficienza energetica. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo. Le PP.AA, comprese le Regioni, le Province	Consip - Gara Servizio Integrato Energia ed. 4 (cfr. relativo capitolato tecnico) pubblicata a dicembre 2015

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
				Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno per le competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi dell' articolo 6.	
12	Art. 7 co. 5 primo periodo	Ministero dello sviluppo economico con il supporto dell'ENEA e del GSE - Gestore dei servizi energetici	Biennale 31 dicembre 2016	Redige un Rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 (obbligo previsto dal comma 1)	<p><i>Il termine per la redazione del Rapporto "ad hoc" non è ancora scaduto</i></p> <p>Nel Rapporto MISE "Situazione energetica nazionale nel 2014" pubblicato a luglio 2015 sono forniti i dati relativi ai Risparmi energetici annuali conseguiti (Mtep/anno), anni 2011-2013 e attesi al 2020</p> <p>Nell'ambito del meccanismo dei "certificati bianchi" di cui al D.M. 28 dicembre 2012 il GSE pubblica annualmente un Rapporto annuale sul meccanismo.</p> <p>Inoltre, nell'ambito della Relazione annuale sull'efficienza energetica, di cui all'articolo 17, co. 2 del D.Lgs. 102/2014, viene fornito un rapporto sullo stato di raggiungimento dell'obiettivo.</p>
13	Art. 7 co. 5 terzo periodo	Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero	16 novembre 2014 ⁽¹²⁾ entro 120 giorni dall'emanazione del decreto	Aggiorna le linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione di criteri e delle modalità per il rilascio	<p>Nel 2015 è stato pubblicato sul sito web del MISE un documento di consultazione contenente proposte di modifica del sistema dei certificati bianchi.</p> <p>Successivamente, la Commissione Industria del Senato ha approvato, con specifiche raccomandazioni, la Risoluzione Scalia,</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'AEEGSI		dei certificati bianchi, di cui all'art. 6, co. 2, del D.M. 28 dicembre 2012.	<p>Doc. XXIV, n. 54 il 14 ottobre 2015 nell'ambito dell'Affare n. 611, "Aggiornamento della procedura sui certificati bianchi".</p> <p>È in fase di predisposizione un DM che tiene conto delle risultanze sia della consultazione pubblica con gli stakeholder che delle raccomandazioni del Senato</p>
14	Art. 7, co. 6	GSE		In deroga all'articolo 6, comma 1 del Conto termico, predispone specifiche modalità che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo previsto dallo stesso Conto termico attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori	<p>Il GSE ha definito le modalità per l'accesso agli incentivi da parte delle Amministrazioni Pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.7, comma 6 e pubblicato un relativo documento su proprio sito istituzionale nella sezione "guide" del Conto termico</p> <p>D.M. 16 febbraio 2016, cd. "Nuovo conto termico".</p>
15	Art. 8 co. 5	ENEA		Istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica. L'articolo prevede infatti l'obbligo per le grandi imprese e per le imprese a forte consumo di energia di effettuare la diagnosi energetica, entro il 5 dicembre 2015 e	<p>ENEA ha costituito per le comunicazioni delle imprese il portale AUDIT102</p> <p>http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/portale-audit102</p> <p>Si veda anche la Convenzione stipulata tra ENEA e MISE per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di diagnosi energetiche; informazione e formazione</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
16	Art. 8 co. 8	ENEA	Annuale A decorrere dall'anno 2016. 30 giugno	<p>successivamente ogni quattro anni (co. 1 e 3).</p> <p>ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 (vedi sopra) e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche svolte e sui risultati raggiunti.</p>	<p><i>Il termine non è ancora scaduto</i></p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
17	Art. 8 co. 9	Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	31 dicembre 2014	Pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.	<p>Un comunicato stampa del MISE del 22 dicembre 2015 informa dell'approvazione (con Decreto 21 dicembre 2015, Allegato A - Elenco dei programmi assegnatari di contributo) dei programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche e l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nelle PMI.</p> <p>Le risorse messe a disposizione dallo Stato per il cofinanziamento dei programmi ammontano a circa 10 milioni di euro. Considerando anche le risorse che verranno allocate dalle Regioni, saranno disponibili 20 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che le PMI sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche o per l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001.</p>
18	Art. 9 co. 2	Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	Settore elettrico e del gas naturale 19 luglio 2015 Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto Settore del	Adotta i provvedimenti di individuazione delle modalità con le quali gli esercenti l'attività di misura: a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas, tele riscaldamento, tele raffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che	<p><u>SETTORE GAS</u>: Delibera 631/2013/R/gas, recante Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli <i>smart meter gas</i></p> <p><u>SETTORE ELETTRICO</u>: Delibera 292/2006 e successive modifiche e integrazioni per i contatori telegestiti 1G (prima generazione) e telegestiti 2G (seconda generazione)</p> <p>Documento per la consultazione 416/2015/R/EEEL per i contatori telegestiti 2G (seconda generazione)</p> <p><u>SETTORE TELERISCALDAMENTO</u>: provvedimento in corso di</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
			<p>teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico</p> <p>19 luglio 2016 Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto</p>	<p>riflettono il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;</p> <p>b) forniscono ai predetti clienti finali contatori individuali di cui sopra in sostituzione di quelli esistenti</p>	<p>elaborazione</p>
19	Art.9, co.3	Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	<p>19 luglio 2016 Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto</p>	<p>Tenuto conto dello <i>standard</i> internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi</p>	<p>Delibera 06 agosto 2015 416/2015/R/eel e relativa Scheda tecnica sui sistemi di "smart metering"</p> <p>Il documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione delle specifiche funzionali dei contatori intelligenti di seconda generazione di energia elettrica in bassa tensione (<i>smart meter 2G</i>), che l'Autorità deve predisporre.</p>
20	Art.9, co.5, lett.c), terzo periodo	Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico		<p>Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura,</p>	<p>Il punto è allo studio da parte dell'AEEGSI</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
				secondo modalità stabilite dall'Autorità, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato	
21	Art. 9 co. 6	Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico	19 luglio 2015 <i>Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Adotta uno o più provvedimenti che individuano le modalità attraverso le quali, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato, le imprese emettono fatture che contengono dati precisi sul consumo energetico.	<u>Deliberazione 19 marzo 2015, n. 117/2015/R/gas</u>
22	Art.9, co. 7	Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	19 gennaio 2016 <i>Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto</i>	Individua, con uno o più provvedimenti, le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano installati o meno, provvedono affinché: a) le informazioni sulla fatturazione energetica e consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del	<u>Delibera 501/2014/R/com</u> Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane IN VIGORE DALL'1 GENNAIO 2016 Bolletta 2.0: approvazione del Glossario e definizione del livello di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti nei regimi di tutela. Modifiche alla deliberazione 501/2014/R/com – approvato con <u>delibera 200/2015/R/com</u> . IN VIGORE DALL'1 GENNAIO 2016 Bolletta 2.0 per i regimi di tutela: approvazione della guida alla lettura della bolletta e dei criteri per la definizione del modello della bolletta sintetica – approvato con <u>delibera 330/2015/R/com</u> . IN VIGORE DALL'1 GENNAIO 2016

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
				<p>cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;</p> <p>b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo di compilazione della fattura;</p> <p>c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici</p>	<p>Bolletta 2.0: quantificazione dello sconto per le bollette in formato elettronico dirette ai clienti serviti in regimi di tutela. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità 50/2014/R/com e 200/2015/R/com. IN VIGORE DALL'1 GENNAIO 2016</p> <p>AEEGSI Determinazione n. 1/dccal/2016 Bolletta 2.0 tutela: modalità operative per gli esercenti i regimi di tutela ai fini della pubblicazione della guida alla lettura delle voci di spesa</p>
23	Art. 10 co. 1 e 3	Ministero dello sviluppo economico sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Conferenza unificata	31 dicembre 2015	<p>Approva il rapporto del GSE da predisporre entro il 30 ottobre 2015 contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti che comprenda le</p>	<p>In attuazione della norma in esame, a dicembre 2015 è stato predisposto dal GSE lo studio "Valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento efficiente".</p> <p>Secondo il comunicato stampa del GSE di febbraio 2016, il documento, predisposto dal GSE e trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, sarà finalizzato in seguito al confronto attualmente in corso tra le Amministrazioni coinvolte.</p> <p>Il suddetto studio è stato inviato alla Commissione europea e</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
				<p>informazioni di cui all'Allegato 3.</p> <p>Tale rapporto - che viene notificato alla Commissione europea - è articolato territorialmente per regioni e province Autonome. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione è aggiornata e notificata ogni 5 anni.</p>	<p>contestualmente è stato avviato il confronto con il coordinamento regionale e con il MATTM al fine dell'acquisizione dei relativi pareri.</p>
24	Art. 10, co.4	GSE e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli		<p>Sono definite le modalità tecniche per la fornitura delle informazioni al GSE relative agli impianti di cogenerazione desunte dalla banca dati Anagrafica Accise e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione che deve essere predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p>	<p>La banca dati ancora non è stata creata</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
25	Art. 10 co. 5 e 6	Ministero dello sviluppo economico, sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con Conferenza unificata		Decreto di individuazione delle misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. Il D.M. definisce le soglie, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c) e d). Il D.M. individua le modalità con cui le amministrazioni territoriali concorrono agli obiettivi di potenziamento della cogenerazione. Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale dal Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le modifiche adottate.	Si veda n. 23 (art.10, co. 1 e 3) relativamente alla presentazione dello studio sul potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento. In particolare, il comunicato stampa del GSE di febbraio 2016 , informa che il documento suddetto è stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e sarà finalizzato in seguito al confronto attualmente in corso tra le Amministrazioni coinvolte Il MISE informa che, a valle dello studio effettuato dal GSE, verranno definite, con il coinvolgimento delle Regioni, idonee misure al fine di sfruttare il potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e teleriscaldamento evidenziate nel rapporto.

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
26	Art. 10 co. 10	Ministero dello sviluppo economico		<p>Trasmette alla Commissione europea una notifica motivata della decisione di esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare "le opzioni" di cui all'articolo 10 anche quando i benefici siano superiori ai costi.</p> <p>La trasmissione avviene entro tre mesi dalla adozione della decisione</p>	<p>Secondo quanto specificato dal MISE, la norma, in generale, è volta alla promozione dell'utilizzo del potenziale nazionale di cogenerazione e teleriscaldamento.</p> <p>A tal fine, sulla base del rapporto predisposto da GSE ai sensi del comma 1 e inviato alla Commissione europea ai sensi del comma 3 (a gennaio 2016), verranno definite, con il decreto di cui al comma 5, le misure volte a sfruttare il potenziale individuato nel rapporto citato. Il medesimo decreto, come previsto dallo stesso comma 5, individuerà eventuali esenzioni.</p> <p>La norma richiede che l'analisi costi- benefici debba essere effettuata anche con riferimento al singolo impianto ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo e laddove i benefici derivanti dallo sfruttamento del calore superino i relativi costi, sorge l'obbligo di attuare detta opzione.</p> <p>Tuttavia, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, qualora sussistano i motivi ivi elencati, le autorità competenti a rilasciare il provvedimento autorizzativo, possono esentare singoli impianti dall'applicazione dell'opzione considerata, anche quando il beneficio sia superiore al costo. In tal caso, ai sensi del medesimo comma, il MISE, sulla base delle motivazioni fornite dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, informa la Commissione.</p> <p>Quindi, come specificato dalla norma stessa, la notifica è del tutto eventuale.</p>
27	Art. 10 co. 17	Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico	19 luglio 2016	Adotta uno o più provvedimenti al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della	<p>Si veda la Deliberazione 7 agosto 2014, n. 41/2014/R/com, la Deliberazione 29 gennaio 2015, n. 19/2015/R/tir e la Deliberazione 9 luglio 2015, n. 339/2015/R/tir.</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
				concorrenza nei settori di cui alle lettere da a) a e) del comma 17.	
28	Art. 11, co.1, lettera a)	Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico	30 giugno 2015	Provvede ad introdurre nelle regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete (lettera a)) Le successive lettere da b) ad f) introducono una serie di ulteriori interventi, in alcuni casi eventuali	<p>Delibera 377/2015 "Revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita e del meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti di distribuzione di energia elettrica".</p> <p>La delibera completa la disciplina delle perdite sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica, rivedendo i fattori percentuali convenzionali di perdita a decorrere dall'1 gennaio 2016 e innovando il meccanismo di perequazione delle perdite da applicare alle imprese di distribuzione, a partire dal 2016, con riferimento alle perdite di competenza dell'anno 2015.</p>
29	Art. 11 co. 1 e2	Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico	Annuale a decorrere dall'anno 2015 31 dicembre	Redige una relazione sulle modalità di attuazione del comma 1 (<i>Attuazione delle misure finalizzate a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione</i>)	<p>Deliberazione 412/2014/R/EFER del 7 agosto 2014, l'AEEGSI dà "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti, ai fini dell'attuazione di disposizioni del decreto legislativo 102/2014 in materia di efficienza energetica", fra cui, l'articolo 11, comma 1</p> <p>Secondo le informazioni ricevute dall'AEEGSI, la Relazione sarà presentata una volta disciplinate le misure previste dal comma 1 dell'articolo 11</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
				<p>dell'energia) dell'articolo 11 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari.</p>	
30	Art. 11 co. 3	Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici		<p>Con uno o più provvedimenti e con riferimenti ai clienti domestici, provvede all'adeguamento delle componenti della tariffa elettrica, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità</p>	<p>Deliberazione 412/2014/R/EFER del 7 agosto 2014, l'AEEGSI dà "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti, ai fini dell'attuazione di disposizioni del decreto legislativo 102/2014 in materia di efficienza energetica", fra cui, l'articolo 11, comma 3</p> <p>Documento per la consultazione 34/2015/R/EEEL del 5 febbraio 2015</p> <p>Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica</p> <p>Opzioni di regolazione e prima analisi di impatto ai fini delle proposte in tema di bonus sociale come previsto dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/2014</p> <p>Segnalazione 18 giugno 2015 287/2015/II/com</p> <p>Segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in merito alla disciplina del bonus elettrico e gas</p> <p>Delibera 02 dicembre 2015</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
					<p>582/2015/R/eel. La delibera avvia la graduale riforma delle tariffe applicate ai clienti domestici di energia elettrica, definita in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/2014; la riforma prende avvio dal 1 gennaio 2016 e arriverà a regime al 1 gennaio 2018.</p> <p>Per l'anno 2016, al fine di tutelare i clienti in disagio economico, vengono altresì definiti criteri di aggiornamento delle compensazioni di spesa tali da controbilanciare completamente gli incrementi di spesa annua eventualmente derivanti dall'avvio della riforma tariffaria.</p>
31	Art. 12, co.1	Accredia	31 dicembre 2014	<p>Sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione e gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di società di servizi energetici - ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche e alle disposizioni del presente decreto.</p>	<p>Per l'approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento, di cui al presente comma, vedi il Decreto direttoriale 12 maggio 2015 e i relativi allegati</p> <p>ESCO - Schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici"</p> <p>EGE - Schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia</p> <p>SGE - Schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di Sistemi di Gestione dell'Energia</p>
32	Art.12, co-2 e3	UNI-CEI, In collaborazione con CTI ed	23 novembre 2015 entro 180 giorni	<p>Elabora: - norme tecniche in materia di diagnosi energetiche</p>	<p>Si rinvia al seguente link del sito istituzionale ACCREDIA http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=2035&ID_AREA=10</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
		ENEA	<i>dalla pubblicazione del presente decreto</i>	<p>rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto in esame.</p> <p>- norme tecniche per la certificazione volontaria degli <i>auditor</i> energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici</p>	
33	Art. 12, co- 4	Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome	Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3	<p>Definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli <i>auditor</i> energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici</p>	Si veda punto 32
34	Art. 12,	ENEA in	31 dicembre	Definisce uno protocollo per	Al fine di fornire una informazione completa riguardo le figure

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
	co.6	collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI	2014	l'iscrizione ai seguenti elenchi a) società di servizi energetici - ESCO certificate UNI CEI 11352; b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339; c) organizzazioni certificate ISO 50001; d) <i>auditor</i> energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.	certificate di cui al comma 6 citato, si è in attesa della definizione delle norme tecniche relative all' <i>auditor</i> energetico.
35	Art. 13 co. 1	ENEA in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei consumatori e con le Regioni	31 dicembre 2014 triennale	Predisporre un Programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia.	Si veda la Convenzione stipulata tra ENEA e MISE per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di diagnosi energetiche, informazione e formazione Il programma di informazione e formazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2 del D.Lgs. 102/2014, è stato stato redatto e sottoposto al MISE e al MATTM e costituisce parte integrante della suddetta convenzione.
36	Art. 14,	ENEA, in collaborazione	19 ottobre 2014	Integra il contratto-tipo per il miglioramento del	ENEA ha predisposto linee guida per la redazione e un modello

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
	co.4	con le Regioni	<i>entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione</i>	rendimento energetico degli edifici ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mod, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8.	contrattuale EPC. Sul modello è stato avviato un confronto con i principali <i>stakeholders</i> di settore.
37	Art. 14 co. 5	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con Conferenza	15 gennaio 2015 <i>entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto con il quale sono approvate linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni	Lo schema di decreto è attualmente in fase di concertazione con i Ministri coinvolti

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
38	Art. 14,co.10	<p>unificata</p> <p>Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata</p>	<p>16 novembre 2014</p> <p>Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</p>	<p>I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. n. 192/2005 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica - D.M. MISE) sono adottati (entro la data indicata a fianco) favorendo l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.</p>	<p>D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, comma 1, del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, come riportati nell'Allegato 1 del decreto (Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici) (C.d. "Decreto Metodologie")</p> <p>D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (C.d. "Decreto Relazione tecnica")</p> <p>D.M. 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (C.d. "Decreto Linee guida").</p>
39	Art. 15 co. 5	<p>Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del</p>	<p>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</p> <p>17 ottobre 2014</p>	<p>Decreto di natura non regolamentare con il quale sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, nonché l'articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni dello stesso.</p> <p>Il citato schema di decreto è attualmente in fase di concertazione</p>	<p>Il MISE e il Ministero dell'Ambiente hanno predisposto uno schema di decreto, recante le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del predetto Fondo, nonché l'articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni dello stesso.</p> <p>Il citato schema di decreto è attualmente in fase di concertazione</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
		<p>mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata</p>		<p>l'efficienza energetica, nonché le modalità di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni</p>	<p>finale presso le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di adozione del provvedimento (lo stesso Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'economia).</p> <p>Il ritardo rispetto al termine dato dal decreto legislativo deriva – secondo il MISE - dalla naturale complessità di funzionamento di un Fondo che, volutamente, è stato concepito per offrire al settore dell'efficienza energetica una molteplicità di strumenti finanziari di sostegno, adatti a integrare varie tipologie di progetti e di soggetti. Da qui, una maggiore necessità di articolazione delle regole di funzionamento, rispetto a quello che sarebbe stato sufficiente per intervenire, ad esempio, solo con un contributo in conto capitale.</p> <p>Il secondo aspetto che ha causato un rallentamento ha riguardato la necessità di identificare un soggetto gestore del fondo, in grado di portare rapidamente ad operatività lo strumento (risposta del Governo del 1 ottobre 2015 alla Interrogazione n.5-06543 Vallasca)</p> <p>Più recentemente, è stato individuato il soggetto gestore del fondo nel GSE. Lo schema di decreto è attualmente in fase di concertazione formale con i Ministeri coinvolti.</p>
40	Art. 15 co. 7	Ministro dell'economia e delle finanze	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 17 ottobre 2014	Decreto di natura non regolamentare che definisce criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato sugli interventi del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.	Si veda punto 39.

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
41	Art. 17 co. 1	Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA	2014 Triennale	<p>Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione che comprende il Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica (PAEE), che comprende:</p> <p>a) misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica;</p> <p>b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;</p> <p>c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020.</p>	<p>Relazione PAEE Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica di Luglio 2014</p>
42	Art. 17 co. 2	Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'ENEA	30 aprile 2014 Annuale	Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza	<p>Relazione annuale sull'efficienza energetica di luglio 2014</p> <p>Relazione annuale sull'efficienza energetica di aprile 2015</p> <p>E' in fase di predisposizione la relazione 2016 che sarà inviata alla Commissione europea entro il mese di aprile prossimo.</p>

N.	FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
43	Art. 17 co. 3	Ministero dello sviluppo economico su proposta del GSE	30 aprile 2014 Annuale	energetica di cui all'art. 3. Approva e trasmette alla Commissione europea una relazione annuale sulla cogenerazione contenente statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e sulla capacità di cogenerazione di calore e di energia, nonché sui risparmi che ne derivano	Relazione sulla cogenerazione in Italia 2014 (anno produzione 2012) e 2015 (anno di produzione 2013).
44	Art. 19 co. 1	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.		Decreto che aggiorna gli allegati che costituiscono parte integrante del decreto legislativo.	L'aggiornamento degli allegati non è intervenuto. Uno degli allegati sarà parzialmente modificato da un DM correttivo in fase di adozione.

